



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo Lo Presti Presidente

dott. Giuseppe Colavecchio Consigliere

dott. Marco Smioldo Consigliere - relatore

dott. Francesco Albo Consigliere

dott.ssa Giuseppa Cernigliaro Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 70/A/2024

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. 6912/P del registro di segreteria, promosso dal sig. *omissis* nato a *omissis* il *omissis* (cod. fisc. *omissis*), rappresentato e difeso dall'avv. Silvano Martella (MRTSVN66L15D150I - pec: silvano.martella@pec.giuffre.it - fax 090.9436357) del foro di Messina, giusta procura in atti,

contro

- Il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Sicilia della Guardia di Finanza, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Cavour 2, 90133 Palermo, già rappresentato e difeso ex art. 158 c.g.c. dal Comandante del Reparto, Col. Mauro Masala;

- L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, già rappresentato e

difeso nel giudizio di I grado dall'avv. Tiziana Norrito

(avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it) e dell'Avv. Francesco

Gramuglia (Pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) - già

elettivamente domiciliati in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale

dell'Istituto, sita in via M. Toselli n. 5, nonché

- L'INPS – Direzione Provinciale di Viterbo, in persona del legale

rappresentante pro tempore,

per la riforma

della Sentenza n.525/2023 emessa dalla Corte dei conti Sez.

Giurisdizionale per la Regione Siciliana - Giudice monocratico per le

pensioni in data 18.12.2023 e non notificata.

Esaminati tutti gli atti e documenti di causa.

Udita, nell'odierna pubblica udienza, per l'appellante l'avvocato Silvano

Martella; per l'I.N.P.S. l'avvocato Tiziana Giovanna Norrito; per il

Centro informatico il Maggiore Rosaria Adamo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con la sentenza appellata il giudice adito ha respinto la domanda

dell'odierno appellante - ex appartenente alla Guardia di Finanza ed, a

far data dal 1977, giusta determinazione del Comando Generale

Servizio Telecomunicazioni, impiegato in modo esclusivo in un

Comando a supporto del dispositivo navale – volta ad ottenere il

riconoscimento a fini pensionistici dell'indennità d'impiego prevista, a

norma dell'art. 66, comma 2, del d.P.R. n.254/99, dovuta al personale

specializzato delle forze di polizia effettivamente impiegato in modo

esclusivo nei comandi e reparti logistico – addestrativi a supporto del

dispositivo navale, già riconosciuta al predetto ricorrente dal giudice amministrativo.

Individuato il *thema decidendum* nella questione della pensionabilità dell'indennità prevista dall'art.66, comma 2, del DPR n.254/99, e ricordato il precetto dell'art. 53 del d.P.R. 1092 del 1973, il giudice di *primae curae* ha richiamato l'art. 4 della l.n. 78 del 1983, che ha istituito l'indennità d'imbarco, ed il combinato disposto dell'art. 3, comma 18 bis del d.l. n. 387 del 1987, che ne ha esteso il riconoscimento al personale imbarcato della Guardia di Finanza, e del d.P.R. 11 ottobre 1988, che ne ha definito misure e modalità.

Ha quindi ricostruito il quadro normativo di riferimento enucleando una distinzione tra l'“*indennità di supporto navale*” (nella prassi denominata ‘indennità di mezzo imbarco’) prevista dall'art.66, comma 2, del DPR n.254/99, e l'“*indennità di imbarco*” in senso stretto prevista dall'art. 4 della l.n. 78 del 1983, ponendone in rilievo i differenti presupposti e condizioni di applicabilità.

A tale stregua, secondo il giudice di primo grado, il richiamo che all'art. 66, comma 2, del DPR n.254/99 il legislatore opera indirettamente alla l.n. 78 del 1983 non è all'art. 4, che disciplina l'indennità di imbarco, ma alla tabella I relativa all'indennità mensile di impiego operativo di base, nella quale sono indicati gli importi differenziati per grado e anzianità di servizio. Pertanto, tale indennità, poi chiamata di supporto logistico a dispositivo navale, è ontologicamente diversa sia per i compiti operativi e sia per compenso dall'indennità di imbarco.

Ciò posto, la sentenza ha rilevato che nessuna norma prevede la

pensionabilità dell'indennità di supporto logistico al dispositivo navale, a differenza dell'indennità di imbarco, la cui pensionabilità è stata affermata dall'articolo 52, comma 5, del d.P.R. 164 del 2002, e che quest'ultima disposizione non prevede la pensionabilità dell'intera indennità di imbarco nel suo intero importo mensile, ma soltanto nella misura in cui il personale sia effettivamente imbarcato e nei limiti della *misure e modalità stabilite dalla legge sulle indennità operative*.

Tanto premesso, il giudice di primo grado ha quindi richiamato l'art. 1868 del d.lgs. 66 del 2010 (che oggi disciplina le c.d. indennità operative) e concluso che il sistema normativo non consente un'estensione analogica dell'indennità di imbarco nei confronti del personale militare che imbarcato non è, e a cui si dovrebbe applicare un parametro di maggiorazione dell'indennità esclusivamente previsti per i mezzi navali di superficie (3,5) per i sommergibili (6).

Ha infine osservato che l'erogazione dell'indennità di imbarco al personale avviene sulla base della compilazione del modello 201 bis/NAV mediante il documento unico matricolare (DUM) che non poteva essere compilato dal ricorrente non appartenendo al personale imbarcato, e nel quale fino al 2010 non risultano valorizzati tra le voci retributive del trattamento pensionistico, in assenza di una specifica previsione normativa.

2.- Con appello notificato in data 29.12.2023, ed in pari data depositato, il sig. *omissis* ha impugnato la sentenza in epigrafe con due motivi d'appello.

Col primo motivo ha eccepito il difetto di giurisdizione ed il contrasto

col giudicato amministrativo (di cui alle sentenze nn. 327-328-329/2019 del TAR sezione staccata di Catania, confermate dal CGA con sentenze nn. 791-792-793/2020, che hanno riconosciuto l'assoluta e totale equiparabilità delle mansioni svolte dal ricorrente rispetto a quelle del personale imbarcato e la spettanza dell'indennità ex art.66, comma 2^ del DPR n.254/99, dal 01.01.1998) nella misura in cui – secondo l'appellante - la statuizione del giudice delle pensioni ha avuto ad oggetto il riconoscimento in capo al ricorrente della “indennità d'imbarco” prevista, a norma dell'art.66, comma 2 del DPR n.254/99 (c.d. mezzo imbarco), operando una differenziazione tra l'indennità di imbarco e un'indennità definita di ‘supporto logistico’.

L'appellante ha precisato che nel presente giudizio si tratta solo ed esclusivamente di un'unica e sola indennità, quella prevista dall'art.1, c.1^ del DPR 11 ottobre 1988 (registrato dalla Corte dei conti in data 12 dicembre 1988, Reg. n. 59/Finanze, foglio n. 173) sulla base dell'assoluta ed incondizionata inquadrabilità della medesima nell'ambito della fattispecie disciplinata dalla norma. E' necessario stabilire, quindi, se l'indennità prevista dall'art.1, c.1^ del DPR 11 ottobre 1988 sia, o meno, pensionabile (come era stato sanzionato fin dalla circolare n.140386/670 del 17 aprile 2003 dello stesso Comando Generale – Servizio Amministrativo (III Divisione).

L'appellante ha stigmatizzato, inoltre, un evidente travisamento delle statuizioni del Giudice amministrativo e della normativa da esso richiamata nella parte in cui la sentenza impugnata non tiene conto che ciò che il GA ha sanzionato è proprio l'assoluta equiparabilità tra colui

che svolge il supporto logistico al dispositivo navale e colui che svolge la propria attività direttamente sull'imbarco di superficie o anche direttamente mezzo imbarcato.

Infine, ha contestato anche il rilievo del DUM, atteso che anche l'attività dell'appellante è stata esattamente registrata nel DUM tale profilo attiene alla disciplina del rapporto di lavoro, oggi affatto risolta dal giudicato amministrativo.

Col secondo motivo, l'appellante ha eccepito la violazione di legge, anche sotto il profilo del principio *tempus regit actum*.

Precisato che i fondamenti dei diritti in contestazione vanno esaminati alla data del 17.11.2003, ossia dell'istanza per il riconoscimento dell'indennità (ex d.P.R del 11.10.1988 ed ex art.66, comma 2 del d.P.R. n.254/99) prevista a favore del personale specializzato delle forze di polizia effettivamente impiegato in modo esclusivo nei comandi e reparti logistico – addestrativi a supporto del dispositivo navale, l'appellante ha richiamato il contenuto normativo dell'art. 66, comma 2 del DPR n.254/99, che sancisce l'attribuzione della indennità d'imbarco al predetto personale (non imbarcato) nella misura del 50%, rispetto al personale imbarcato, richiamando sul punto la sentenza n. 793 del 2020 del CGA, che ha chiarito i presupposti di conseguibilità della predetta indennità d'imbarco.

A tale stregua, l'appellante contesta l'inquadramento dell'indennità, già riconosciutagli dal GA, in ambito diverso rispetto a quello di cui all'art.66 del d.P.R. 254/99, escludendo l'applicabilità al caso in esame dell'art. art. 1868 del successivo d.lgs n. 66/2010 in quanto:

- norma successiva, anche rispetto alla conclusione del rapporto di lavoro del ricorrente e, come tale, affatto inidonea ad incidere su diritti ormai ampiamente maturati e perfezionati in capo allo stesso;
 - non ha l'efficacia di escludere la pensionabilità per quelle indennità (ex art.66 del d.P.R. 254/99) già imposte come affatto equipollenti a quelle beneficiarie della pensionabilità ex art.52, comma 5, del d.P.R. n.164/2002;
 - l'art. 1868 del d.lgs. n. 66/2010 lascia ferma la disciplina per quelle altre categorie di indennità che erano state imposte come equipollenti (e/o semi equipollenti) alle indennità percepite da chi era imbarcato sui mezzi di superficie o sommergibili;
 - la differenziazione con il personale imbarcato era già stata disciplinata dall'art. 66 del d.P.R. 254/1999, riconoscendo la limitata misura del 50% rispetto all'ammontare globale dell'indennità prevista dall'art.1, comma 1 del d.P.R. 11.10.1988.
- L'appellante ha quindi concluso chiedendo di:
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al conseguimento delle spettanze relative al trattamento pensionistico dell'indennità di imbarco di cui all'art. 66, comma 2 del D.P.R. n. 254/99 e di cui al DPR del 11.10.1988, calcolate a far data dal 01.01.1998 così come statuito dalle sentenze n. 327-328-329/2019 del TAR sezione staccata di Catania;
 - emettere ogni conseguenziale condanna nei confronti delle controparti, in merito al pagamento del suddetto trattamento pensionistico maggiorando le somme degli interessi e della rivalutazione maturate e maturande.

Con vittoria di spese e compensi difensivi.

4.- Costituitasi in giudizio in data 22.02.2024, la Guardia di Finanza con memoria depositata in data 08.03.2024 ha chiesto la reiezione dell'appello e la condanna dell'appellante alle spese del doppio grado di giudizio.

Fissata la distinzione tra 'indennità d'imbarco' di cui all'art. 4 della l.n. 78 del 1983 e s.m.i. ed indennità di 'supporto logistico' di cui all'art. 66 del d.P.R. n. 254 del 1999, l'appellato ha escluso il difetto di giurisdizione, in quanto la sentenza impugnata si è pronunciata sulla pensionabilità dell'indennità in questione, rimanendo inconfigurabile anche un contrasto di giudicati sul punto.

L'appellato ha anche escluso il ricorrere dei requisiti di pensionabilità dell'indennità di supporto logistico in quanto l'appellante non è mai stato imbarcato nè su mezzi di superficie, né su sommergibili; ha sottolineato, comunque, che manca – ai sensi dell'art. 53 del d.P.R. 1092 del 1973 – una espressa disposizione che consenta la valutazione dell'indennità in parola nella base pensionabile.

5.- Con memoria depositata il 08.04.2024 si è costituito l'INPS chiedendo il rigetto dell'appello.

6.- Con memoria 08.04.2024, la difesa *omissis* ha preso posizione rispetto alle memorie dell'INPS, chiedendo l'accoglimento del proprio gravame. Con memoria depositata in data 08.04.2024, la difesa *omissis* ha richiamato l'esistenza di un precedente favorevole alla posizione dell'appellante pronunciato nel proc. n. 68664 con dispositivo del 07.11.2023, ribadendo la pensionabilità dell'indennità

ex art. 66, comma 2 del DPR n.254/99.

7.- All'udienza del 18.04.2024, fissata su istanza di parte appellante del 05.01.2024, data per letta la relazione, le parti hanno concluso secondo verbale confermando le rispettive richieste.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- In via pregiudiziale, il Collegio è tenuto – secondo l'art. 101, comma 2, c.g.c. - ad esaminare il primo motivo d'appello, in particolare nella parte in cui prospetta un difetto di giurisdizione del giudice adito.

Il motivo è infondato in *parte qua* e va respinto.

Il giudice di primo grado ha fatto buon governo delle regole che disciplinano la propria cognizione, statuendo in ordine alla pensionabilità ex art. 52, comma 5, del d.P.R. n.164/2002 dell'indennità richiamata dall'art.66, comma 2, del d.P.R. n.254/99, nel caso in esame negandola, rimanendo così nell'alveo della propria giurisdizione.

3.- L'appello è, invece, fondato nel merito (parte del primo e secondo motivo d'appello) con riferimento alla pensionabilità dell'indennità in contestazione nei termini di seguito precisati in motivazione.

Nel merito, come detto, il *thema decidendum* del presente giudizio concerne la pensionabilità ex art. 52, comma 5, del d.P.R. n.164/2002 dell'indennità d'imbarco richiamata dall'art. 66, comma 2, del d.P.R. n.254/99.

Il giudice di primo grado ha escluso la pensionabilità dell'indennità in esame sul presupposto che l'indennità, c.d. di supporto logistico a dispositivo navale, sia diversa dall'indennità di imbarco, in quanto il

richiamo che nell'art. 66, comma 2, del DPR n.254/99 il legislatore opera indirettamente alla l.n. 78 del 1983 non è all'art. 4, che disciplina l'indennità di imbarco, ma alla tabella I relativa all'indennità mensile di impiego operativo di base.

Per quanto precede, rilevato che l'art. 52 non prevede la pensionabilità *tout court* della indennità di imbarco, ma soltanto nella misura in cui il personale sia effettivamente imbarcato solo nei limiti della *misure e modalità stabilite dalla legge sulle indennità operative*, oggi disciplinate dall'art. 1868 del d.lgs. 66 del 2010, il giudice di primo grado ha ritenuto di non poter procedere ad un'estensione analogica dell'indennità di imbarco nei confronti del personale militare che non è imbarcato e a cui si dovrebbe applicare un parametro di maggiorazione dell'indennità esclusivamente previsti per i mezzi navali di superficie (3,5) per i sommergibili (6), negando perciò la pensionabilità dell'indennità prevista dall'art.1, comma 1 del d.P.R. 11.10.1988.

L'appello è fondato nelle sue ragioni di merito (parte del primo e secondo motivo d'appello) con riferimento alla pensionabilità dell'indennità in contestazione nei termini di seguito precisati in motivazione.

3.1 – Il sovrapporsi e succedersi nel tempo delle varie fonti normative che regolano la materia suggeriscono un sintetico *excursus* dell'evoluzione della disciplina in esame.

L'indennità mensile d'imbarco è stata istituita dall'art. 4 della l.n. 78 del 1983, che ne ha fissato presupposti soggettivi e oggettivi d'applicazione, nonché misure e modalità di calcolo.

Originariamente, l'*ambito d'applicazione soggettivo* dell'indennità d'imbarco riguarda(va) i soli ufficiali e sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica, appunto 'imbarcati' su navi o sommergibili. Le *modalità* di calcolo (base di riferimento del calcolo: indennità di impiego operativo) e le *misure* percentuali di riferimento per gli aumenti sono stabilite in modo differente a seconda del tipo di 'imbarco' (navi o sommergibili), modalità e misure sulle quali, *in parte qua*, è poi intervenuto l'art. 1868, comma 2, lett. c) del codice dell'ordinamento militare, modulandone gli effetti pensionistici.

3.2 - L'art. 3, comma 18 *bis* del d.l. n. 387 del 1987 ha esteso l'ambito d'applicazione soggettivo dell'indennità d'imbarco, prevedendo che "*Al personale della Guardia di finanza competono le indennità di cui agli articoli 4 e 10 della legge 23 marzo 1983, n. 78 , secondo misure e modalità che saranno fissate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*".

Tali *misure* e le *modalità* sono state stabilite col d.P.R. 11 ottobre 1988 - registrato dalla Corte dei conti in data 12 dicembre 1988, Reg. n. 59/Finanze, foglio n. 173, che all'art. 1, comma 1 ha previsto: "*Al personale della Guardia di finanza compete, con le stesse modalità stabilite per il personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, l'indennità di imbarco di cui all'articolo 4, della legge 23 marzo 1983, n. 78, nelle percentuali e secondo i criteri indicati nella tabella A allegata al presente decreto*".

Infine, l'art. 52, comma 5, del d.P.R. n. 164 del 2002, ha reso

pensionabile l'indennità d'imbarco: *“L'indennità di imbarco di cui all'articolo 3, comma 18-bis, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è pensionabile secondo le misure e modalità stabilite dalla legge sulle indennità operative”*.

3.3 – Nel respingere il ricorso in primo grado, il giudice ha ritenuto che l'indennità, c.d. di supporto logistico a dispositivo navale, sia diversa dall'indennità di imbarco: l'art. 66, comma 2, del d.P.R. n. 254 del 1999, nel prevedere che *“L'indennità prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1988 - registrato dalla Corte dei conti in data 12 dicembre 1988, Reg. n. 59/Finanze, foglio n. 173 - al punto b) dell'annessa tabella A, compete, nella misura del 50%, al personale specializzato delle Forze di Polizia effettivamente impiegato in modo esclusivo nei comandi e reparti logistico-addestrativi a supporto del dispositivo navale, con le modalità previste per il personale imbarcato”* opera un rinvio soltanto indiretto alla l.n. 78 del 1983, e soprattutto non all'art. 4, che disciplina l'indennità di imbarco, ma alla tabella I relativa all'indennità mensile di impiego operativo di base.

In realtà, la piana interpretazione del tenore letterale della normativa in esame e la connessione tecnica e logica tra i vari istituti (indennità) oggetto dei rinvii normativi sopra descritti inducono il Collegio a ritenere che l'art. 66, comma 2, del d.P.R. n. 254 del 1999, nel richiamare il d.P.R. 11 ottobre 1988 - registrato dalla Corte dei conti in data 12 dicembre 1988, Reg. n. 59/Finanze, foglio n. 173, ha rinviato all'art. 3,

comma 18 *bis* del d.l. n. 387 del 1987, di cui il d.P.R. è strumento di attuazione, e quindi contiene un riferimento – proprio e direttamente - all'indennità di imbarco ex art. 4 della l.n. 78 del 1983, espressamente richiamata dall'art. 3, comma 18 *bis* del d.l. n. 387 del 1987 e dichiarata pensionabile ex art. 52, comma 5, del d.P.R. n. 164 del 2002, ampliandone l'ambito d'applicazione soggettivo, ma dimezzandone la '*misura*', mantenendo tuttavia il riferimento alla qualità giuridica di indennità d'imbarco pensionabile.

In altri termini, l'art. 66, comma 2, del d.P.R. n. 254 del 1999 non ha istituito *ex novo* una '*indennità di mezzo imbarco*' (secondo la nomenclatura invalsa nella prassi), ovvero un'*indennità di supporto logistico ai mezzi navali*': la norma, infatti, non si riferisce alla Tabella I relativa all'indennità mensile di impiego operativo di base (che in realtà è un rinvio 'esterno' della tabella A del d.P.R. ad altra Tabella) ma, col richiamo del d.P.R. 11 ottobre 1988, rinvia sempre all'indennità d'imbarco ex art. 4 della l.n. 78 del 1983 (che è – come si è visto - la medesima indennità alla quale rinviano l'art. 3, comma 18 *bis* del d.l. n. 387 del 1987 e il d.P.R. 11 ottobre 1988), prevedendone – come detto - soltanto il dimezzamento per il personale impiegato in modo esclusivo nei comandi e reparti logistico-addestrativi a supporto del dispositivo navale.

A tale personale, nell'ambito del quale rientra l'odierno appellante, pertanto, compete ai sensi dell'art. 66, comma 2, del d.P.R. n. 254 del 1999, non una *nuova* '*indennità di mezzo imbarco*', ma indennità d'imbarco ex art. 4 della l.n. 78 del 1983 '*dimezzata*' (giusto il rinvio

contenuto nell'art. 18 bis del d.l. n. 387 del 1987 e nell'art. 1, comma 1 del d.P.R. 11 ottobre 1988), che è da qualificarsi come pensionabile sempre grazie al combinato disposto dei rinvii contenuti nell'art. 3, comma 18 bis del d.l. n. 387 del 1987, nel d.P.R. 11 ottobre 1988, fatti propri dall'art. 52, comma 5, del d.P.R. n. 164 del 2002.

Ciò posto, non vale che ad escludere la pensionabilità ex 52, comma 5, del d.P.R. n. 164 del 2002 dell'indennità prevista dall'art. 66, comma 2, del d.P.R. n. 254 del 1999, la mancata espressa menzione della medesima nell'art. 53 del d.P.R. 1092 del 1973, essendo l'inclusione nella base pensionabile di un'indennità, rispetto alla sua eventuale pensionabilità, realtà differenti sul piano giuridico.

Che non si tratti, poi, dell'istituzione di una autonoma *'indennità di supporto logistico ai mezzi navali'* lo dimostra, quasi *'per tabulas'* l'*incipit* dell'art. 66, comma 2, del d.P.R. n. 254 del 1999, riferito all'indennità di cui all'art. 1, comma 1 del d.P.R. 11 ottobre 1988, rinvio fisso che delimita e qualifica l'ambito d'applicazione della norma e la nozione giuridica di riferimento (l'indennità d'imbarco).

Inoltre, sul piano sistematico-ricostruttivo, non si rivelano decisivi ad escludere la pensionabilità dell'indennità in esame gli argomenti fondati sul rilievo delle modalità di calcolo e della misura dell'indennità (col richiamato l'art. 1868 del d.lgs. 66 del 2010 che oggi disciplina le c.d. indennità operative), che inciderebbero sulla sua natura pensionabile, ovvero sulla impossibilità per il personale non imbarcato di compilazione del modello 201 bis/NAV mediante il documento unico matricolare (DUM).

Si tratta, infatti, di segmenti normativi che non qualificano la natura dell'indennità, ma attengono unicamente al mero dato quantitativo concernente il dimezzamento della medesima, previsto dall'art. 66, comma 2, del d.P.R. n. 254 del 1999. Nella medesima prospettiva – quella dell'inidoneità della disciplina della misura dell'indennità ad incidere sulla natura giuridica della stessa – la disciplina introdotta dall'art. 1868 del codice dell'ordinamento militare si rivela del pari inidonea a sostenere la non pensionabilità della indennità in questione, atteso il suo operare sempre o soltanto sulla misura dell'indennità d'imbarco, ma non sulla natura giuridica e sulla pensionabilità della stessa, che anzi appare un presupposto d'operatività delle disposizioni di calcolo introdotte dall'art. 1868 c.o.m., che infatti sconta proprio gli l'effetto pensionistico delle indennità richiamate dal comma 2 (campagna, imbarco, controllo spazio aereo), delle quali peraltro non dichiara espressamente la pensionabilità, conformandone unicamente la misura.

Ciò dimostra ancora una volta, l'autonoma valenza normativa della previsione circa la pensionabilità rispetto alla disciplina della stessa, e l'improprietà dei procedimenti ermeneutici che ritraggano dalla disciplina della misura elementi di valutazione per la qualificazione della natura giuridica dell'indennità.

4 .- Per quanto precede l'appello va accolto e, in riforma dell'impugnata sentenza, deve essere dichiarato il diritto del ricorrente alla pensionabilità dell'indennità di imbarco di cui all'art. 66, comma 2 del d.P.R. n. 254/99 e di cui al d.P.R. del 11.10.1988, calcolata a far data

	16	
	dal 01.01.1998, così come stabilito nelle citate sentenze del giudice amministrativo.	
	In ragione della natura eminentemente interpretativa della controversia (C. cost. n. 77 del 2018) e della assoluta novità in appello della questione trattata (art. 31, comma 3, c.g.c.), il Collegio dispone la compensazione delle spese tra le parti.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto del ricorrente alla pensionabilità dell'indennità di imbarco di cui all'art. 66, comma 2 del d.P.R. n. 254/99 e di cui al d.P.R. del 11.10.1988, calcolata a far data dal 01.01.1998.	
	Spese compensate.	
	Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 18 aprile 2024.	
	L'ESTENSORE Cons. Marco Smioldo	IL PRESIDENTE Pres. Vincenzo Lo Presti
	Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge	
	Palermo, 03/06/2024	
	Il Funzionario preposto	
	Dott.ssa Pietra Allegra	
	(firmato digitalmente)	